



Categoria:	Crediti dell'impresa artigiana.
Classe:	privilegio generale
Art. privilegio	2751-bis n. 5 C.C.
	<p>Soggettivo: Iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese (condizione necessaria ma non sufficiente (Ordinanza Cassazione n. 28795/2018)). Possono godere del privilegio sia l'imprenditore individuale sia le società (con esclusione delle società per azioni ed in accomandita per azioni) a condizioni che la prevalenza dei soci prenda lavoro, anche manuale, in modo prevalente nel processo produttivo.</p> <p>Oggettivo: Svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti)</p> <p>Dimensionale: A seconda del settore di attività è previsto un numero massimo di dipendenti (limiti dettati dalla L. 443/85). Non si conta la forza lavoro interinale.</p> <p>Relazione tra lavoro e capitale investito: valutare volta per volta gli elementi funzionali e qualitativi dell'attività esercitata.</p>
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">• certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane rilasciato dalla CCIAA in corso di validità;• copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;• copia del Libro Unico del Lavoro;• dichiarazione resa dal legale rappresentante relativamente al numero di soci che presta attività lavorativa all'interno della società;• copia del libro cespiti.
Attività di verifica Note operative	<p>Problematiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contratto d'appalto: giurisprudenza contrastante. Orientamento favorevole (Cassazione n. 20390/14) a riconoscere il privilegio artigiano in funzione alle caratteristiche oggettive di svolgimento dell'attività d'impresa e al tipo di organizzazione che fa capo all'obbligato (è necessaria un'analisi del caso di specie). Orientamento contrastante (Cass. Ord. 9369/2018) disconosce il privilegio al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva.• Il creditore chiede il privilegio anche sulla parte del credito corrispondente all'IVA: non si riconosce il privilegio artigiano ma eventualmente il privilegio per rivalsa IVA ex art. 2758 C.C. se il bene viene individuato. In caso contrario ammissione in via chirografaria.• Sussistenza dei requisiti: deve verificarsi nell'anno in cui è avvenuta la prestazione su cui esso deve riferirsi la documentazione.